# Intelligenza Artificiale (Legge 132 del 23 settembre 2025)

Testo della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

### Capo I

### Principi e finalitaâ??

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

### Art. 1

# Finalitaâ?? e ambito di applicazione

- 1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dellâ??intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunitaâ??. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sullâ??impatto sui diritti fondamentali dellâ??intelligenza artificiale.
- 2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

### Art. 2

#### **Definizioni**

- 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
- a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dallâ??articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dallâ??articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
- 2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

### Art. 3

# Principi generali

- 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, lâ??adozione, lâ??applicazione e lâ??utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalitaâ?? generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertaâ?? previste dalla Costituzione, del diritto dellâ??Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalitaâ??, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, paritaâ?? dei sessi e sostenibilitaâ??.
- 2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalitaâ?? generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, lâ??attendibilitaâ??, la sicurezza, la qualitaâ??, lâ??appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalitaâ?? in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
- 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalitaâ?? generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dellâ??autonomia e del potere decisionale dellâ??uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilitaâ??, della trasparenza, della spiegabilitaâ?? e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e lâ??intervento umano.
- 4. Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e lâ??esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietaâ?? e non deve altresiâ?? pregiudicare la libertaâ?? del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranitaâ?? dello Stato noncheâ?? i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
- 5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalitaâ?? generali.
- 6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi

e dei modelli di intelligenza artificiale per finalita ?? generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonche ?? la ?? adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne la ?? utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

7. La presente legge garantisce alle persone con disabilitaâ?? il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalitaâ?? o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformitaâ?? alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitaâ??, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

#### Art. 4

# Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

- 1. Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nellâ??informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertaâ?? e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertaâ?? di espressione e allâ??obiettivitaâ??, completezza, imparzialitaâ?? e lealtaâ?? dellâ??informazione.
- 2. Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilitaâ?? con le finalitaâ?? per le quali sono stati raccolti, in conformitaâ?? al diritto dellâ??Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
- 3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse allâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire allâ??utente la conoscibilitaâ?? dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
- 4. Lâ??accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici noncheâ?? il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilitaâ?? genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, puoâ?? esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi allâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purcheâ?? le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

### Art. 5

# Principi in materia di sviluppo economico

- 1. Lo Stato e le altre autoritaâ?? pubbliche:
- a) promuovono lo sviluppo e lâ??utilizzo dellâ??intelligenza artificiale come strumento per migliorare lâ??interazione uomo-macchina, anche mediante lâ??applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttivitaâ?? in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, noncheâ?? quale strumento utile allâ??avvio di nuove attivitaâ?? economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitivitaâ?? del sistema economico nazionale e la sovranitaâ?? tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dellâ??intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- c) facilitano la disponibilitaâ?? e lâ??accesso a dati di alta qualitaâ?? per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunitaâ?? scientifica e dellâ??innovazione;
- d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui allâ??articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e lâ??elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, noncheâ?? modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalitaâ?? di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sullâ??intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalitaâ??;
- e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

### Art. 6

# Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

1. Le attivitaâ?? di cui allâ??articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalitaâ?? e le modalitaâ?? di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui allâ??articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dallâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di

difesa nazionale dalle Forze armate noncheâ?? quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui allâ??articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dallâ??ambito applicativo della presente legge. Le medesime attivitaâ?? sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertaâ?? previste dalla Costituzione e di quanto disposto dallâ??articolo 3, comma 4, della presente legge.

- 2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalitaâ?? di cui allâ??articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dallâ??articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dallâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui allâ??articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
- 3. Con regolamento adottato ai sensi della??articolo 43 della legge 124 del 2007, sono definite le modalitaâ?? di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attivitaâ?? di cui alla??articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 124 del 2007, nonchea?? alle medesime attivitaa?? attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali alla??attivitaa?? degli organismi stessi e alle medesime attivitaa?? svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per la??Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalitaa?? di cui alla??articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

# Capo II

# Disposizioni di settore

### Art. 7

# Uso dellâ??intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilitaâ??

- 1. Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertaâ?? e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Lâ??introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non puoâ?? selezionare e condizionare lâ??accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

- 3. Lâ??interessato ha diritto di essere informato sullâ??impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
- 4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilitaâ??, agevolano lâ??accessibilitaâ??, la mobilitaâ?? indipendente e lâ??autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dellâ??elaborazione del progetto di vita di cui allâ??articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
- 5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che eâ?? sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
- 6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

# Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario

- 1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, noncheâ?? da soggetti privati operanti nel settore sanitario nellâ??ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalitaâ?? di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumitaâ?? della persona, salute e sicurezza sanitaria noncheâ?? studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dellâ??utilizzazione di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dallâ??articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- 2. Ai medesimi fini, fermo restando lâ??obbligo di informativa in favore dellâ??interessato, che puoâ?? essere assolto anche mediante unâ??informativa generale messa a disposizione nel sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dellâ??interessato ove inizialmente previsto dalla legge, eâ?? sempre autorizzato lâ??uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate allâ??articolo 9 del

regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza della??identitaa?? degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

- 3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalitaâ?? di cui allâ??articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, eâ?? sempre consentito, previa informativa allâ??interessato ai sensi dellâ??articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalitaâ?? di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui allâ??articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. Eâ?? consentito altresiâ?? il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nellâ??attivitaâ?? sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attivitaâ?? agonistiche che spettano a chi le organizza.
- 4. Lâ??Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dellâ??arte e della tecnica, puoâ?? stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalitaâ?? di trattamento.
- 5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con lâ??indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, noncheâ?? con lâ??indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dellâ??articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 9

# Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dallâ??articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalitaâ?? semplificate consentite dal predetto regolamento per finalitaâ?? di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e lâ??utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante lâ??uso secondario dei dati personali, eâ?? disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli

enti di ricerca, i presidi sanitari noncheâ?? le autoritaâ?? e gli operatori del settore.

### **Art. 10**

# Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanitaâ?? digitale

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo lâ??articolo12 eâ?? inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). â??

- 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o piuâ?? decreti del Ministro della salute, di concerto con lâ??Autoritaâ?? politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con lâ??Autoritaâ?? delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalitaâ?? di cui allâ??articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nellâ??esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalitaâ?? ivi definite.
- 2. Per il supporto alle finalitaâ?? di cura, e in particolare per lâ??assistenza territoriale, eâ?? istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolaritaâ?? della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite allâ??AGENAS in qualitaâ?? di Agenzia nazionale per la sanitaâ?? digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
- a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti:
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per lâ??accesso ai servizi sanitari delle Case della comunitaâ??.
- 3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lâ??AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.
- 4. La piattaforma di cui al comma 2 eâ?? alimentata con i dati strettamente necessari per lâ??erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. Lâ??AGENAS eâ?? titolare del trattamento dei dati raccolti e generati allâ??interno

della piattaforma.

- 5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dellâ?? Agenzia per la cybersicurezza nazionale, lâ?? AGENAS, con proprio provvedimento, valutato lâ?? impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite allâ?? interno della piattaforma, noncheâ?? le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dellâ?? interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679».
- 2. Dallâ??attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lâ??AGENAS provvede alle attivitaâ?? di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 11**

# Disposizioni sullâ??uso dellâ??intelligenza artificiale in materia di lavoro

- 1. Lâ??intelligenza artificiale eâ?? impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare lâ??integritaâ?? psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualitaâ?? delle prestazioni lavorative e la produttivitaâ?? delle persone in conformitaâ?? al diritto dellâ??Unione europea.
- 2. Lâ??utilizzo dellâ??intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puoâ?? svolgersi in contrasto con la dignitaâ?? umana neâ?? violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente eâ?? tenuto a informare il lavoratore dellâ??utilizzo dellâ??intelligenza artificiale nei casi e con le modalitaâ?? di cui allâ??articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
- 3. Lâ??intelligenza artificiale nellâ??organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce lâ??osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dellâ??etaâ??, delle origini etniche, del credo religioso, dellâ??orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformitaâ?? al diritto dellâ??Unione europea.

#### **Art. 12**

# Osservatorio sullâ??adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dallâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, eâ?? istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali lâ??Osservatorio sullâ??adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sullâ??utilizzo dellâ??intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare lâ??impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi

maggiormente interessati dallâ??avvento dellâ??intelligenza artificiale. Lâ??Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

- 2. Lâ??Osservatorio eâ?? presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalitaâ?? di funzionamento, noncheâ?? gli ulteriori compiti e funzioni dellâ??Osservatorio medesimo. Ai componenti dellâ??Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 3. Allâ??istituzione e al funzionamento dellâ??Osservatorio si provvede nellâ??ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 13**

# Disposizioni in materia di professioni intellettuali

- 1. Lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali eâ?? finalizzato al solo esercizio delle attivitaâ?? strumentali e di supporto allâ??attivitaâ?? professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione dâ??opera.
- 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

### **Art. 14**

### Uso dellâ??intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

- 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano lâ??intelligenza artificiale allo scopo di incrementare lâ??efficienza della propria attivitaâ??, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualitaâ?? e la quantitaâ?? dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilitaâ?? del suo funzionamento e la tracciabilitaâ?? del suo utilizzo.
- 2. Lâ??utilizzo dellâ??intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto allâ??attivitaâ?? provvedimentale, nel rispetto dellâ??autonomia e del potere decisionale della persona che resta lâ??unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata lâ??intelligenza artificiale.
- 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile della??intelligenza artificiale e a sviluppare le capacitaa?? trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 15**

# Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nellâ??attivitaâ?? giudiziaria

- 1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nellâ??attivitaâ?? giudiziaria eâ?? sempre riservata al magistrato ogni decisione sullâ??interpretazione e sullâ??applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sullâ??adozione dei provvedimenti.
- 2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per la??organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attivitaâ?? amministrative accessorie.
- 3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e lâ??impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autoritaâ?? nazionali di cui allâ??articolo 20.
- 4. Il Ministro della giustizia, nellâ??elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui allâ??articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attivitaâ?? didattiche sul tema dellâ??intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nellâ??attivitaâ?? giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, allâ??acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, noncheâ?? alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalitaâ?? di cui al primo periodo, il Ministro cura altresiâ?? la formazione del personale amministrativo.

### **Art. 16**

# Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per lâ??addestramento di sistemi di intelligenza artificiale

- 1. Il Governo eâ?? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piuâ?? decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa allâ??utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per lâ??addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto giaâ?? ivi stabilito.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per lâ??espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta

giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per lâ??esercizio della delega o successivamente, questâ??ultimo eâ?? prorogato di sessanta giorni.

- 3. Nellâ??esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dellâ??utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per lâ??addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, noncheâ?? i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
- b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);
- c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

# Modifica al codice di procedura civile

1. Allâ??articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale».

### **Art. 18**

# Uso dellà??intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale

1. Allâ??articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) eâ?? inserita la seguente: «m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, noncheâ?? di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare lâ??intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale».

# Capo III

Strategia nazionale, autoritaâ?? nazionali e azioni di promozione

Art. 19

# Strategia nazionale per lâ??intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attivitaâ?? di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dellâ??innovazione digitale e dellâ??intelligenza artificiale

- 1. La strategia nazionale per lâ??intelligenza artificiale eâ?? predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, dâ??intesa con le Autoritaâ?? nazionali per lâ??intelligenza artificiale di cui allâ??articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dellâ??universitaâ?? e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed eâ?? approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui allâ??articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
- 2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e alla??adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina la??attivitaa?? della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale della??intelligenza artificiale.
- 3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
- 4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dellâ??attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dellâ??Agenzia per lâ??Italia digitale, dâ??intesa, per gli aspetti di competenza, con lâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca dâ??Italia, la Commissione nazionale per le societaâ?? e la borsa (CONSOB) e lâ??Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualitaâ?? di autoritaâ?? di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
- 5. Allâ??articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dellâ??universitaâ?? e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «noncheâ?? dallâ??Autoritaâ?? delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».
- 6. Eâ?? istituito il Comitato di coordinamento delle attivitaâ?? di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dellâ??innovazione digitale e dellâ??intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dallâ??Autoritaâ?? politica delegata e

composto dal Ministro dellâ??economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dellâ??universitaâ?? e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dallâ??Autoritaâ?? delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dallâ??Autoritaâ?? politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autoritaâ?? nazionali di cui allâ??articolo 20 noncheâ?? altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

- 7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento della??azione di indirizzo e di promozione delle attivitaâ?? di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo della??innovazione digitale e della??intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresia?? funzioni di coordinamento delle attivitaa?? di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e della??intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
- 8. Dallâ??istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nellâ??ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### Art. 20

# Autoritaâ?? nazionali per lâ??intelligenza artificiale

- 1. Al fine di garantire lâ??applicazione e lâ??attuazione della normativa nazionale e dellâ??Unione europea in materia di intelligenza artificiale, lâ??Agenzia per lâ??Italia digitale (AgID) e lâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autoritaâ?? nazionali per lâ??intelligenza artificiale, ferma restando lâ??attribuzione alla Banca dâ??Italia, alla CONSOB e allâ??IVASS del ruolo di autoritaâ?? di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dallâ??articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni giaâ?? rispettivamente attribuite:
- a) lâ??AgID eâ?? responsabile di promuovere lâ??innovazione e lo sviluppo dellâ??intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). Lâ??AgID provvede altresiâ?? a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformitaâ?? dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dellâ??Unione europea;

- b) lâ??ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dallâ??articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, eâ?? responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attivitaâ?? ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dellâ??Unione europea. Lâ??ACN eâ?? altresiâ?? responsabile per la promozione e lo sviluppo dellâ??intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
- c) lâ??AgID e lâ??ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano lâ??istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dellâ??Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili allâ??attivitaâ?? giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dallâ??articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.
- 2. Ferma restando lâ??attribuzione alla Banca dấ??Italia, alla CONSOB e allâ??IVASS del ruolo di autoritaâ?? di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dallâ??articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, lâ??AgID eâ?? designata quale autoritaâ?? di notifica ai sensi dellâ??articolo 70 del medesimo regolamento e lâ??ACN eâ?? designata quale autoritaâ?? di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dellâ??Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.
- 3. Le Autoritaâ?? nazionali per lâ??intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autoritaâ?? indipendenti, noncheâ?? ogni opportuno raccordo tra loro per lâ??esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A questâ??ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri eâ?? istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca dâ??Italia, della CONSOB e dellâ??IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dellà?? Autoritaà?? per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dellà?? articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

5. Allâ??articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «noncheâ?? dellâ??Agenzia per lâ??Italia digitale (AgID)».

### **Art. 21**

# Applicazione sperimentale dellâ??intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

- 1. Eâ?? autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti allâ??applicazione dellâ??intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nellâ??ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dellâ??economia e delle finanze per lâ??anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando lâ??accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### Art. 22

# Misure di sostegno ai giovani e allo sport

- 1. Allâ??articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto unâ??attivitaâ?? di ricerca anche applicata nellâ??ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
- 2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dallâ??istituzione scolastica secondaria di secondo grado nellâ??ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attivitaâ?? volte allâ??acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dallâ??articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dellâ??istruzione, dellâ??universitaâ?? e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dellâ??indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nellâ??ambito delle attivitaâ?? di cui al primo periodo sono valutati nellâ??ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.

3. Lo Stato favorisce lâ??accessibilitaâ?? ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso lâ??attivitaâ?? sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilitaâ??. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per lâ??organizzazione delle attivitaâ?? sportive.

### **Art. 23**

# Investimenti nei settori dellà??intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico

- 1. In linea con la strategia nazionale di cui allâ??articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dellâ??intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dellâ??operativitaâ?? della societaâ?? di gestione del risparmio di cui allâ??articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eâ?? autorizzato, fino allâ??ammontare complessivo di un miliardo di euro, lâ??investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:
- a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dellâ??intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, allâ??elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integritaâ?? delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dellâ??attivitaâ?? (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);
- b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
- 2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui allâ??articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o piuâ?? fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla societaâ?? di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima societaâ?? di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato

decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 eâ?? aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.

3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualitaâ?? di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e lâ?? Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennitaâ??.

#### Art. 24

# Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

- 1. Il Governo eâ?? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui allâ??articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui allâ??articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piuâ?? decreti legislativi per lâ??adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
- 2. Nellâ??esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui allâ??articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) attribuire alle autoritaâ?? di cui allâ??articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dellâ??Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
- c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autoritaâ?? individuate ai sensi dellâ??articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nellâ??ambito e per le finalitaâ?? specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dellâ??Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- d) attribuire alle autoritaâ?? di cui allâ??articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dallâ??articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti

edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano lâ??irrogazione delle sanzioni e lâ??applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autoritaâ?? anzidette;

- e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, noncheâ?? da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui allâ??articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, allâ??uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilitaâ?? di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilitaâ?? e dei rischi connessi allâ??uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
- g) potenziamento, allâ??interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, noncheâ?? artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attivitaâ?? di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- h) previsione di unâ??apposita disciplina per lâ??utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per lâ??attivitaâ?? di polizia;
- i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), noncheâ?? nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attivitaâ?? formative per la comprensione tecnica e lâ??utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, noncheâ?? per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
- l) valorizzazione delle attivitaâ?? di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da universitaâ??, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- 1) agevolare il coinvolgimento del sistema dellâ??universitaâ?? e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nellâ??utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
- 2) incentivare le attivitaâ?? di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dellâ??universitaâ?? e della ricerca e degli ITS Academy e le Autoritaâ?? nazionali di cui

allâ??articolo 20;

- m) definizione dei poteri di vigilanza della??autoritaa?? di vigilanza del mercato che conferiscano alla??autoritaa?? i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;
- n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dallâ??articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, noncheâ?? del procedimento applicabile per lâ??irrogazione delle sanzioni o lâ??applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dallâ??articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
- 3. Il Governo eâ?? altresiâ?? delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piuâ?? decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
- 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della??interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per lâ??espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per lâ??esercizio della delega o successivamente, questâ??ultimo eâ?? prorogato di sessanta giorni.
- 5. Nellâ??esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sullâ??omessa adozione o sullâ??omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e lâ??utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o lâ??incolumitaâ?? pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;

- c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilitaâ?? penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dellâ??agente;
- d) nei casi di responsabilitaâ?? civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dellâ??onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;
- e) regolazione della??utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonchea?? dei principi di proporzionalitaa??, non discriminazione e trasparenza;
- f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformitaâ?? ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).
- 6. Dallâ??attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

# Capo IV

# Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto dâ??autore

### Art. 25

# Tutela del diritto dâ??autore delle opere generate con lâ??ausilio dellâ??intelligenza artificiale

- 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) allâ??articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dellâ??ingegno» eâ?? inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con lâ??ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purcheâ?? costituenti risultato del lavoro intellettuale dellâ??autore»:
- b) dopo lâ??articolo 70-sexies eâ?? inserito il seguente: «Art. 70-septies. â?? 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha

legittimamente accesso, ai fini dellâ??estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformitaâ?? alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».

# Capo V

### Disposizioni penali

### Art. 26

### Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) allâ??articolo 61, dopo il numero 11-novies) eâ?? aggiunto il seguente: «11-decies) lâ??avere commesso il fatto mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalitaâ?? di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;
- b) allâ??articolo 294 eâ?? aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena eâ?? della reclusione da due a sei anni se lâ??inganno eâ?? posto in essere mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
- c) dopo lâ??articolo 612-ter eâ?? inserito il seguente: «Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). â?? Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinitaâ??, eâ?? punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto eâ?? punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia dâ??ufficio se il fatto eâ?? connesso con altro delitto per il quale si deve procedere dâ??ufficio ovvero se eâ?? commesso nei confronti di persona incapace, per etaâ?? o per infermitaâ??, o di una pubblica autoritaâ?? a causa delle funzioni esercitate».
- 2. Allâ??articolo 2637 del codice civile eâ?? aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena eâ?? della reclusione da due a sette anni se il fatto eâ?? commesso mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
- 3. Allâ??articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) eâ?? inserita la seguente: «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in

rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».

4. Allâ??articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eâ?? aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena eâ?? della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto eâ?? commesso mediante lâ??impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

### Capo VI

### Disposizioni finanziarie e finali

**Art. 27** 

# Clausola di invarianza finanziaria

1. Dallâ??attuazione della presente legge, ad esclusione dellâ??articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allâ??adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 28**

### Disposizioni finali

- 1. Allâ??articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) eâ?? sostituita dalla seguente: «z) per le finalitaâ?? di cui al presente articolo, puoâ?? concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, noncheâ??, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societaâ?? con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti allâ??Unione europea. Sulla base dellâ??interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puoâ?? altresiâ?? partecipare a consorzi, fondazioni o societaâ?? con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».
- 2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allâ??articolo 1, comma 1, le parole: «di cui allâ??articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dallâ??articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «adottata con determinazione tecnica del direttore generale dellâ??Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

b) nel capo I, dopo lâ??articolo 15 eâ?? aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni di coordinamento). â?? 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, eâ?? da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saraâ?? inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eâ?? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Giurispedia.it

Data a Roma, addiâ?? 23 settembre 2025

**MATTARELLA** 

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio